REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
Servizio Industria Artigianato
Istruzione Formazione Lavoro
P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro,
Crisi occupazionali e produttive

Ammortizzatori sociali in deroga anno 2013

Intesa Istituzionale Territoriale

In data 10 gennaio 2013 presso la sede della Giunta regionale delle Marche

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del Lavoro dott. Marco Luchetti ed il dott. Fabio Montanini Dirigente P.F. Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro Crisi occupazionali e produttive;

- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

  Confindustria Marche
  Confartigianato Marche
  CNA Marche
  CLAAI Marche
  CONFCOMMERCIO
  CONFESERCENTI
  CONFCOOPERATIVE
  AGCI MARCHE
  CONFPROFESSIONI
  ABI MARCHE

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:
  CGIL Marche
  CISL Marche
  UIL Marche

Sono presenti inoltre funzionari
- dell'INPS Regionale
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

PREMESSO

- che la presente guida procedurale viene approvata al fine di dare continuità per l'anno 2013 ai trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa vigente, nel territorio della Regione Marche;
- che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 20 dicembre 2012 ha precisato che i trattamenti in deroga relativi all'anno 2013 dovranno essere posti a carico delle risorse che saranno attribuite alle Regioni nel 2013 a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, comma 65, della legge 92/2012;

- che l'Intesa in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Provincie autonome del 22 novembre 2012, al punto 11, ha stabilito la ripartizione dello stanziamento assegnando 650 mln di euro alle Regioni e P. A. e 150 mln di euro per le imprese localizzate in più regioni;
- che il punto 12 dell'Intesa di cui al punto precedente prevede che il piano di ripartizione dello stanziamento destinato alle Regioni deve essere definito dalle stesse entro il 30 novembre 2012;
- che le Regioni in data 28 novembre 2012 hanno definito il seguente criterio di riparto in acconto: 80 % sulla base della spesa storica per gli ammortizzatori sociali in deroga nel quadriennio 2009 - 2012;
- che in base al suddetto criterio alla Regione Marche spetta il 2,9 % delle risorse pari a euro **15.080.000,00**;
- che la Regione Marche per la ripartizione della rimanente quota del 20% ha sostenuto e sosterrà, come chiesto anche dalle Parti Sociali, che si tenga in debito conto dei trattamenti, certificabili dall'Inps, corrisposti con il contributo della bilateralità tramite l'istituto delle sospensioni ex art. 19 della legge n. 2/2009, così come si tenga nel dovuto conto, la qualità della spesa storica sugli ammortizzatori sociali in deroga, in particolare la percentuale dell'erogato destinato al mantenimento del posto di lavoro rispetto alla percentuale dedicata alle proroghe della mobilità;
- che il comma 254 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2 comma 65 della legge 92/2012, stanzia ulteriori 200 mln di euro per l'anno 2013 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all'anno 2013,
- che vi è la necessità di dare continuità alle misure di sostegno al reddito anche per l'anno 2013 in linea con l'accordo territoriale del 2012 e sulla base delle indicazioni di cui alla presente guida procedurale;

Le parti dopo approfondita discussione approvano la seguente guida procedurale applicativa per l'anno 2013 per la CIG in deroga e la mobilità in deroga.

CIG IN DEROGA

1. Tipologie di aziende

Possono presentare istanza di CIG in deroga le aziende di qualsiasi settore produttivo, che ai sensi della vigente normativa sono escluse dall'utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.
In particolare :
- aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 12 della legge 223/91 nel caso in cui l'azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS,
- aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti subordinatamente all'esaurimento degli strumenti ordinari,
- imprese cooperative,
- aziende e associazioni del terziario, e dei servizi, dello spettacolo,
- le aziende del commercio e del turismo con meno di 50 dipendenti,
- studi professionali.

1.1 Le aziende industriali con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 100 possono accedere alla CIG in deroga fino al limite di 2 (due) milioni di euro e nel rispetto dei criteri sotto riportati.
- avere un numero di lavoratori complessivo compreso tra 16 e 100_(nel computo sono compresi anche gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, dirigenti, e lavoratori part-time)
- che abbiano esaurito il periodo massimo di CIG Ordinaria,
- che non possono accedere alla CIGS prevista dalla legislazione vigente per le seguenti motivazioni:

- **aver già usufruito di 12 mesi di CIGS per crisi aziendale con l'impossibilità tecnica di presentare una nuova istanza con diversa causale , (es riorganizzazione aziendale)**
- **la crisi che investe l'azienda non consente di rispettare l'intervallo previsto dalla legge tra due istanze di CIGS con causale crisi aziendale,**
- **avere necessità di superare – attraverso la CIG in deroga - il quinquennio di legge che rappresenta il limite massimo e complessivo di 36 mesi di ammortizzatore sociale concedibile,**
- **di aver una parte di personale escluso da contratti di solidarietà difensivi eventualmente applicabili dall'azienda al fine di evitare licenziamenti,**

1.3 Le aziende che possono presentare domanda devono avere una o più sedi operative nei Comuni del territorio della Regione Marche.

2.Lavoratori beneficiari.

Possono fruire del trattamento di CIG in deroga tutti i lavoratori caratterizzati da rapporto di lavoro subordinato.

In particolare:

-operai, quadri, impiegati, apprendisti,

-lavoratori assunti a tempo determinato, lavoratori somministrati, (nel caso in cui l'azienda committente si trovi in stato di crisi),

-lavoratori a domicilio in regime di monocommessa, nel caso in cui l'azienda committente si trovi in stato di crisi produttiva rilevabile dal fatto che sia interessata da CIGO o CIGS per crisi o riorganizzazione/ristrutturazione, o dalla CIG in deroga,

- soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato, lavoratori con contratto di inserimento

I lavoratori beneficiari devono avere una anzianità minima di 90 giorni presso l'azienda che presenta la richiesta.

A tal fine per i lavoratori somministrati si computano anche i periodi non continuativi maturati presso la società somministratrice, così come, in caso di successione negli appalti, valgono anche i periodi lavorativi presso le varie ditte appaltatrici e, per i lavoratori provenienti da rapporto di apprendistato, valgono anche i periodi di apprendistato.

3. Durata del trattamento di CIG in deroga

L'intervento di CIG in deroga può essere concesso per un periodo di massimo individuale/anno di n **1.038 ore** per il tempo pieno e riproporzionato per il tempo parziale da fruire nell'anno 2013.

4. Accordo sindacale.

L'accordo sindacale sottoscritto tra azienda e OO.SS. maggiormente rappresentative è elemento indispensabile ai fini dell'ottenimento della CIG in deroga.

L'accordo – siglato dalle OO.SS. e azienda preventivamente all'inizio della sospensione - deve specificare i motivi della crisi, il numero ed i nominativi dei lavoratori coinvolti ed eventualmente l'impossibilità per l'azienda di accedere agli strumenti ordinari secondo la normativa vigente o, per le aziende industriali l'esaurimento del periodo di CIGO, e nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa l'indicazione dello stato di crisi dell'azienda committente come indicato nel punto 2.

L'accordo può essere sottoscritto presso le sedi aziendali, le sedi delle OO.SS., degli Enti Bilaterali istituiti e operativi, le sedi delle associazioni degli imprenditori. Sul sito www.istruzioneformazionelavoro.it. sarà disponibile un apposito modulo.

Le ferie residue ed i permessi relativi all'anno precedente devono essere goduti dai lavoratori, di norma, prima della sospensione CIG in deroga.

5. Procedura

5.1. L'istanza di CIG in deroga , unitamente al verbale di accordo sindacale, redatto secondo le indicazioni di cui al punto precedente, deve essere presentata dall'azienda interessata (nel caso dei lavoratori a domicilio monocommessa, dall'azienda committente e nel caso dei lavoratori somministrati dall'agenzia datore di lavoro) in forma telematica – secondo le modalità già utilizzate negli anni precedenti - entro 20 giorni dall'inizio della sospensione.

Esclusivamente per le sospensioni CIG in deroga iniziate nel periodo 1 – 31 gennaio 2013, le domande possono essere presentate entro il 28 febbraio 2013.

5.2 Al fine di una agevole organizzazione di eventuali iniziative di politica attiva le aziende possono presentare fino a due istanze nell'anno 2013. Nel caso in cui non siano state fruite tutte le ore di CIG in deroga concesse con la domanda originaria, si dovrà presentare una **domanda di proroga (estensione del periodo)**, che consente esclusivamente di posticipare la data di fine CIG, lasciando invariate le ore.

5.3 Contestualmente o successivamente alla presentazione in forma telematica, l'azienda invia la domanda in forma cartacea con raccomandata A.R alla Regione Marche Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l'Impiego, Mercato del Lavoro,Crisi occupazionali e produttive, Via Tiziano 44 Ancona, cui dovrà essere applicata una marca da bollo di € 14,62 e con allegato il verbale in originale ed un documento di riconoscimento del rappresentante legale della ditta in corso di validità.

5.4 Istruttoria.

La Regione Marche solo **dopo** aver ricevuto dall'azienda la domanda nel formato cartaceo, preceduta da quella telematica, procederà alla verifica e alla correttezza delle istanze presentate, in ordine alla conformità delle stesse alla presente guida procedurale;

Le aziende e i professionisti incaricati, al fine di procedere con esattezza nella predisposizione dell'istanze, potranno avvalersi - preventivamente alla presentazione delle domande - della consulenza di un operatore regionale a disposizione dal lunedì al giovedì dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 e il venerdì dalle 09,00 alle 13,00, raggiungibile attraverso il numero verde 800 155 085 o per posta elettronica all'indirizzo dedicato infoanticrisifse@regione.marche.it.

5.5 Autorizzazione

La Regione Marche procederà all'autorizzazione o al diniego della concessione dei trattamenti di CIG in deroga richiesti in coerenza con la presente guida procedurale.

5.6 Comunicazioni

La Regione Marche comunicherà i dati relativi all'esito dell'istruttoria all'azienda, all'INPS Regionale, alla Provincia nonché alle parti sociali firmatarie del presente accordo.

5.7 Accoglimento delle istanze della CIG in deroga.

La Regione Marche, al fine di fornire un migliore e tempestivo svolgimento dell'iter procedurale, valuterà la possibilità di respingere o non ammettere le istanze presentate, nei seguenti casi:

- domanda inviata in via telematica presentata oltre il termine previsto (inammissibilità),
- domanda presentata in forma telematica priva dell'accordo sindacale o di accordo non regolare,

- ore di sospensione richieste non congruenti alle settimane di sospensione indicate o al di fuori del limite massimo individuale concedibile o non perfettamente riproporzionate per il tempo parziale,

- domanda cartacea priva della firma del legale rappresentante e/o della fotocopia del documento di identità valido, e/o della firma dei lavoratori sospesi, *per la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale (DID).*

Al momento del respingimento o della non ammissione delle domande la Regione comunica, attraverso posta elettronica, le irregolarità riscontrate. Tali domande potranno essere ripresentate e ammesse una volta verificata la presenza di tutti gli elementi essenziali. In questo caso i termini di presentazione sono quelli di una nuova istanza.

6. Liquidazione del trattamento di CIG in deroga

6.1. A seguito dell'accoglimento della domanda di CIG in deroga da parte della Regione, l'INPS Regionale provvederà alla liquidazione del trattamento spettante al lavoratore esclusivamente attraverso la modalità del pagamento diretto.

6.2 Al tal fine le imprese interessate comunicheranno **mensilmente** all'INPS Regionale a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo alla sospensione l'utilizzo effettivo dell'ammortizzatore sociale concesso attraverso i **modelli SR 41** trasmessi in via telematica. Gli originali dovranno essere debitamente firmati dai lavoratori e conservati presso l'azienda per eventuali controlli. In attesa di pervenire quanto prima alla completa integrazione dei sistemi informativi dell'INPS e della Regione Marche per lo scambio dei dati comunicati, **le medesime informazioni, con la medesima scadenza mensile, dovranno essere comunicate al sistema telematico della Regione Marche, mediante compilazione di apposita form on line.**

7. Monitoraggio

Il monitoraggio fisico e finanziario e quello relativo alle eventuali politiche attive del lavoro erogate a favore dei lavoratori beneficiari della CIG in deroga è garantito dalla Regione Marche e dall'INPS Regionale, con la collaborazione di Italia Lavoro Spa anche mediante appositi modelli predisposti dalla Regione Marche. Le risultanze del monitoraggio e le informazioni relative al funzionamento delle procedure verranno comunicate alle parti sociali firmatarie della presente intesa.

8. Controlli

L'INPS regionale è deputato alla effettuazione di controlli nei confronti delle ditte beneficiarie della CIG in deroga ivi incluse quelle che non hanno comunicato l'utilizzo effettivo della CIG in deroga richiesta.

Sarà cura della ditta segnalare, alla Regione e all'INPS, entro 48 ore dall'inizio di ogni periodo di effettiva fruizione della prestazione, l'elenco dei lavoratori interessati alla sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa; dovrà, inoltre, essere comunicata, preventivamente, l'eventuale rioccupazione degli stessi durante il periodo suddetto.

MOBILITA' IN DEROGA

1. L'intervento si applica a favore dei lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio della Regione Marche, che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 01/01/2013 – 31/12/2013.

2. Possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga tutti i lavoratori subordinati, anche a tempo determinato e compresi gli apprendisti,

- i lavoratori somministrati, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'agenzia somministratrice,

- i soci lavoratori di cooperative, esclusi dall'utilizzo degli ammortizzatori sociali in base alla vigente normativa e che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato,

- i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità ex Legge 223/91, o di disoccupazione ordinaria che hanno esaurito i predetti trattamenti nel corso del 2013 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi.

- anche i lavoratori che si siano dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL possono beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga.

3. Il trattamento di mobilità in deroga è concesso alle tipologie di lavoratori indicati nei punti precedenti alla condizione che :

- siano esclusi dal trattamento di mobilità ordinaria di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, dal trattamento previsto dall'art. 2 comma 1 della legge 28 giugno 2012 n. 92 denominato ASPI, dal trattamento previsto dall'art. 2 comma 20 della legge 28 giugno 2012 n. 92, denominato mini-ASPI

- sono altresì ammessi al trattamento di mobilità in deroga i lavoratori che nel 2013 che abbiano esaurito il trattamento di mini-Aspi.

Per tutti è necessario che abbiano maturato almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento o presso il quale lavorava prima delle dimissioni per giusta causa.

Nel computo vanno incluse anche le mensilità accreditate dallo stesso datore di lavoro alla gestione separata INPS al lavoratore che abbia conseguito come collaboratore a progetto in monocommittenza un reddito superiore a 5.000,00 €.

4. Durata del trattamento della mobilità in deroga.

4.1. Ai lavoratori esclusi dal trattamento di cui alla legge 223/91, dal trattamento di ASPI e dal trattamento di miniASPI , è concessa la mobilità in deroga per 6 (sei) mesi.

4.2. Ai lavoratori che hanno perso involontariamente il posto di lavoro e che abbiano esaurito il trattamento di miniASPI , è concessa la mobilità in deroga che interviene a copertura della differenza tra il periodo di niniASPI usufruito e il trattamento massimo di mobilità in deroga previsto dal punto precedente (sei mesi).

5. Ai lavoratori subordinati assunti a tempo determinato cessati per scadenza del contratto è concessa l'indennità di mobilità in deroga a condizione che siano esclusi dalla percezione di qualsiasi ammortizzatore sociale e che abbiano almeno 12 mesi di anzianità aziendale con almeno sei mesi di lavoro effettivo.

6. La domanda di indennità di mobilità in deroga viene presentata in via telematica alla sede territoriale INPS competente per territorio, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore, entro 68 giorni dal verificarsi dell'evento. La domanda deve essere presentata sul modello DS21 – COD.SR05, sottoscrivendo la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro riportata in apposito riquadro del modello di domanda.

Iniziative di politiche attive

I lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga (CIG e mobilità) sono tenuti a partecipare alle iniziative di politica attiva che la Regione Marche , ai sensi dell'intesa Governo Regioni e Provincie autonome del 22 novembre 2012 , potrà avviare compatibilmente con la disponibilità finanziaria accertata nel 2013.

Risorse finanziarie

Per gli interventi della CIG e indennità di mobilità in deroga verranno utilizzate le risorse che saranno attribuite alle Regioni nel 2013 a valere sullo stanziamento di cui all'art.2, comma 65, della legge 92/2012, secondo la ripartizione da effettuata ai sensi del punto 11 dell'Intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2012.

Decorrenza

La decorrenza delle precedenti disposizioni è dal 01 gennaio 2013.

Modifiche e integrazioni

La presente intesa potrà essere modificata o integrata, dalle parti firmatarie, sia nelle procedure che nel contenuto con lo scopo di adeguarla a innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire, nonché per verificare lo stato di attuazione dei Fondi bilaterali di solidarietà previsti dall'art. 3, comma 4 della legge 92/2012.

A tal fine entro il **30 aprile 2013** si darà luogo ad un primo incontro di verifica relativo alla presente Intesa.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLE POLITICHE DEL LAVORO

MARCO LUCHETTI

CONFINDUSTRIA MARCHE

CONFARTIGIANATO MARCHE

CNA Marche

CLAAI Marche

CONFCOMMERCIO MARCHE

ABI MARCHE

CONFESERCENTI MARCHE

CONFCOOPERATIVE

AGCI MARCHE

CONFPROFESSIONI

CGIL MARCHE

CISL MARCHE

UIL MARCHE